



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

SERVIZIO:

DETERMINAZIONE

COPIA

Numero 155 del 26/06/2024

Reg. generale n. 255

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JOB ITALIA SPA PER
SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER N.1 FIGURA DI
ISTRUTTORE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINA
A CONTRARRE (CIG: B23B799AB9)**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 04/03/2024 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (art.170, comma 1, d. lgs. n.267/2000) - Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 04/03/2024, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.151 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 D. Lgs. n.118/2011) - approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 08/03/2024, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo Di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 28/05/2024 avente ad oggetto: "Rendiconto della Gestione Esercizio 2023 - Approvazione";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 15/04/2024 avente ad oggetto "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - 2024/2026", con la quale, alla Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione di Programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale", è stata prevista per l'anno 2024 la copertura mediante assunzione a tempo determinato con forme di lavoro flessibile di n.1 istruttore nel servizio Affari Generali per n.3 mesi per n.18 ore settimanali;

Dato atto che, come chiarito dalle Linee Guida emanate nel maggio 2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica,

- il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale deve indicare le assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio nonché ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile (tempo determinato, somministrazione, tirocini, cantieri di lavoro, LSU, LPU, etc.);
- le due tipologie di assunzioni devono evidentemente essere distinte, in quanto trattasi di modalità di copertura dei posti differenti sia per i presupposti sia per l'assoggettamento a vincoli alla spesa di personale specifici;
- l'ordinaria modalità di reclutamento nelle PP.AA. è a tempo indeterminato, per cui la scelta di assumere a tempo determinato o mediante altre forme di lavoro flessibile richiede una motivazione specifica sia essa, ad esempio, un'esigenza temporanea ed eccezionale o sia il ricorso a norme speciali quali ad esempio gli artt.90 e 110 del TUEL;
- le assunzioni per lavoro flessibile soggiacciono, oltre ai limiti alla spesa di personale generali (ex comma 557 o 562 della Legge n.296/2006), anche al tetto specifico ex art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010, fatte salve eventuali possibili eccezioni di legge;

Rilevato che:

- l'art.30 del D. Lgs. n.81/2015 definisce il rapporto di somministrazione lavoro come il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D. Lgs. n.276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, spettante per il profilo professionale calcolato sulla base del CCNL del Comparto Funzioni Locali nonché al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;
- l'utilizzatore è tenuto al rimborso di competenze ed oneri in conformità a quanto previsto dall'art.21 del D. Lgs. n.276/2003 ed al versamento dell'Irap ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n.446/1997 e s.m.i.;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

Visto l'art.23 del D. Lgs. n.81/2015 che stabilisce che *"1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione."*;

Visto l'art.60 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 che al comma 3, prevede: *"Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso d'anno, il limite percentuale si computa sul numero di lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione"*;

Dato atto che i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, alla data odierna sono 23, e dunque, potenzialmente può essere stipulato un numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, pari a cinque;

Considerato che con deliberazione della G.C. n.32 del 12/03/2024 si è provveduto, per l'anno 2024, alla programmazione del personale a tempo determinato, attraverso il ricorso a forme di lavoro flessibili come di seguito indicato:

- n.1 operatore esperto per n.20 ore settimanali da assegnare all'Area Economico-Amministrativa, Servizio Demografico per n.3 mesi;
- n.1 operatore esperto per n.20 ore settimanali da assegnare all'Area Tecnica, Ambiente e Territorio per n.3 mesi;
- n.1 operatore esperto per n.25 ore settimanali da assegnare all'Area Economico-Amministrativa, Servizio Bilancio per n.6 mesi;
- n.1 operatore esperto per n.10 ore settimanali da assegnare all'Area Economico-Amministrativa, Servizi Cimiteriali per n.3 mesi;

Dato atto che:

- i contratti di somministrazione di n.1 operatore esperto assegnato all'Area Tecnica, Ambiente e Territorio e di n.1 operatore assegnato all'Area Economico-Amministrativa, Servizio Demografico hanno avuto termine;
- l'operatore esperto assegnato all'Area Economico-Amministrativa nel settore Servizi Cimiteriali ha dato le proprie dimissioni con decorrenza dal 1° giugno u.s.;
- l'operatore esperto assegnato all'Area Economico-Amministrativa nel settore Servizio Bilancio ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza dal 30 giugno p.v.;

Considerato, altresì, pertanto che in seguito alla naturale scadenza dei contratti di cui sopra ed alle dimissioni dell'operatore esperto sopra indicato si rientra nel numero massimo previsto dalla disciplina sopra richiamata di contratti di somministrazione a tempo determinato;

Richiamata la determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.35 del 22/02/2024 con la quale è stato quantificato, nel rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010, nel testo vigente, il limite per forme di lavoro flessibile nel 100% della spesa effettiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009, pari ad € 277.084,83;

Richiamata altresì la determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.131 del 05/06/2024 nella quale si dava atto che la spesa per le assunzioni programmate per l'anno 2024 risulta coerente con le capacità assunzionali dell'Ente per lo stesso anno 2024;

Evidenziato che:

- il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ha una popolazione registrata alla data del 31 dicembre 2023 pari a 9.822 abitanti;
- per tali comuni il rapporto medio dipendenti a tempo indeterminato/popolazione definito dal Decreto 18 novembre 2020 "Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022 (GU n.297 del 30-11-2020)" è pari a 1/169;
- il rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione residente di questo ente è inferiore a quello previsto per gli enti dissestati (dipendenti su abitanti 9822/169, quindi 58 contro gli attuali **23**);

Preso atto dell'oggettivo sottodimensionamento della struttura comunale e del fatto che le unità di personale di ruolo a disposizione sono inferiori a quelle necessarie;

Considerata, in coerenza con quanto stabilito nel P.I.A.O. approvato con deliberazione di G.C. n.39 del 15/04/2024, la necessità di assicurare il supporto ai sopra richiamati uffici comunali per assicurare l'esercizio di un'efficiente ed efficace azione amministrativa e di porre in essere idonee procedure al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi, fronteggiare l'attuale situazione di carattere eccezionale e/o temporanea, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

Verificato quindi, che le sopra programmate assunzioni a tempo determinato con forme flessibili di lavoro non superano il limite di spesa previsto dall'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010 e s.m.i. (100% del valore della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 pari ad € 277.084,83) e si rende pertanto possibile l'adozione della presente programmazione;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso, altresì, che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012 e dell'art.11, comma 6, della Legge di conversione n. 15/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, conv. in legge n.135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'art.1, comma 130, della legge n.145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art.26 della legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Visto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Considerato che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di pervenire all'aggiornamento dell'inventario dell'Ente e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt.1 e 3 del D. Lgs. n.36/2023;

Dato atto che l'art.17, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art.17 e dell'art.192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: somministrazione con forme di lavoro flessibile di n.1 istruttore da assegnare all'Area Economico-Amministrativa, Servizio Affari Generali per n.3 mesi per n.18 ore settimanali;
- forma del contratto: ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art.50 del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n.36/2023 definisce, all'art.33, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art.54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto

all'allegato I.4 del D. Lgs. n.36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n.36/2023;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D. Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Richiamate:

- determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.218 del 18/12/2020 (R.G. n.395), con la quale si aggiudicava l'appalto relativo al servizio di somministrazione di lavoro interinale (CIG: 8234113CFE) alla ditta Job Italia Spa Agenzia per il Lavoro con sede legale in Via Alessandro Benedetti n.4, Legnago (VR), P. IVA 03714920232 per anni due dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;
- deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 23/12/2022 con la quale si dava mandato al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa di procedere ad espletare gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016 per individuare idoneo operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro interinale anche mediante eventuale ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata o altra equivalente;
- determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.252 del 28/12/2022 (R.G. n.480) con la quale si provvedeva a prorogare l'affidamento in essere con la ditta Job Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Alessandro Benedetti n.4, Legnago (VR), P. IVA 03714920232, per la somministrazione di lavoro interinale, come precisato all'art.3 del disciplinare di gara approvato con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.43 del 03/03/2020 (R.G. n.73), dove si stabiliva che *"ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto potrà essere prorogato per la durata necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale caso l'esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto, fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario"*;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art.49 del D. Lgs. n.36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

Dato atto che l'operatore economico Job Italia Spa Agenzia per il Lavoro con sede legale in Via Alessandro Benedetti n.4, Legnago (VR), P. IVA 03714920232 risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106;

Dato atto che si è contattata la ditta Job Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Alessandro

Benedetti n.4, Legnago (VR), P. IVA 03714920232 alla quale è stata inviata la trattativa diretta n.4469122 relativa alla somministrazione di personale a tempo determinato per n.1 istruttore da assegnare all'Area Economico-Amministrativa, Servizio Affari Generali per n.3 mesi per n.18 ore settimanali;

Considerato che entro la data stabilita per la presentazione dell'offerta la ditta Job Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Alessandro Benedetti n.4, Legnago (VR), P. IVA 03714920232 ha presentato, per la trattativa diretta n.4469122, un'offerta di € 5.220,75, IVA compresa al 22% per la somministrazione di lavoro per le figure di cui sopra;

Considerato, altresì, che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/Responsabile del Servizio desunta da analisi prezzi;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Job Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Alessandro Benedetti n.4, Legnago (VR), P. IVA 03714920232 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D. Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.100 della medesima norma sopra richiamata come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.52 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023, presentata per la trattativa diretta n.4160745;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato prot. n. INAIL 43959370 emesso in data 03/06/2024 con scadenza 01/10/2024;

Visto il Decreto sindacale n.5/2023 del 25/10/2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa alla dott.ssa Marina Marchegiani;

Dato atto, inoltre, che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

Tenute presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

- a) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Job Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Alessandro Benedetti n.4, Legnago (VR), P. IVA 03714920232 - mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, provvedendo alla stipula detta trattativa diretta n.4469122 sulla piattaforma di *e-procurement* www.acquistinretepa.it <<http://www.acquistinretepa.it>>, il servizio di somministrazione lavoro interinale per la figura di istruttore da assegnare all'Area Economico-Amministrativa nel servizio Affari Generali per n.3 mesi per n.18 ore settimanali;
- c) di stabilire quanto segue in relazione all'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.:
 - fine da perseguire ed oggetto del contratto: somministrazione lavoro interinale per la figura di n.1 istruttore da assegnare all'Area Economico-Amministrativa nel settore Affari Generali per n.3 mesi per n.18 ore settimanali;
 - importo del contratto: € 5.400,00 IVA compresa al 22%;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art.8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.36/2023;
 - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- d) di ridurre l'impegno n.314/2024 assunto sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2024 alla 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 1 - Capitolo 2451 "Spese per lavoro flessibile" di € 5.400,00;
- e) di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile

applicato all.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la somma di € 5.400,00 IVA compresa al 22%, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore della ditta Job Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Via Alessandro Benedetti n.4, Legnago (VR), P. IVA 03714920232 per la somministrazione lavoro interinale delle figure sopra indicate imputando la suddetta somma sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2024 in cui la stessa somma è esigibile alla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 1 - Capitolo 2451 "Spese per lavoro flessibile";

- f) di rendere atto che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da utilizzare ed indicare in relazione alle operazioni di pagamento relative alla somministrazione delle figure di cui sopra è il seguente: B23B799AB9;
- g) di procedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sui conti dedicati per gli affidamenti in oggetto, come comunicato dalle ditte appaltatrici, nel rispetto della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) di dare atto che, ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia, ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- i) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;
- j) di dare atto che, ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del D. Lgs. n.36/2023 il RUP è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa;
- k) di precisare che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici in particolare, del principio di tempestività di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l) di dare atto che il RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D. Lgs. n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, comma 9 del D. Lgs n.36/2023;
- m) di dare atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott.ssa Marina Marchegiani

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Domenica Moreschini

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data 26/06/2024.

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott.ssa Marina Marchegiani

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

☐ L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

☐ Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap.

_____ .

Impegno n. _____ del _____ .

Liquidazione n. _____ del _____ .

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott.ssa Marina Marchegiani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Dirigente dell'Area

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

☐ all'Assessore competente;

☐ al Segretario Comunale;

☐ al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Responsabile del procedimento